

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2022, n. 1466

Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al Nucleo di Vigilanza Ambientale e al Nucleo di Vigilanza Controllo Tutela e Rappresentanza, facenti capo alla Sezione Regionale di Vigilanza.

L'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Regionale di Vigilanza, confermata dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. n. 37 de 28.12.2015 è stata istituita la Sezione Regionale di Vigilanza che si compone del "Nucleo di vigilanza ambientale" e del "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza"

- con Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, BURP n. 126 del 4 novembre 2019, avente ad oggetto: "Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza" sono state integrate le funzioni della citata Sezione regionale;

- con DPGR n. 693 del 14.11.2019 avente per oggetto: "Modello organizzativo MAIA - modifiche e integrazioni alle funzioni ascritte alle sezioni regionali ex D.P.G.R. n.316/2016 e ss.mm.ii. Modifica delle funzioni della Sezione regionale di Vigilanza e della Sezione Provveditorato - Economato in esito ad approvazione D.G.R. n.1793/2019" si è provveduto a procedere alla modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.316 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii " ;

Considerato che:

- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la "Sezione regionale di vigilanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;

- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 ("Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza"), all'art. 4 rubricato "Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza", prevede testualmente: "Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57 comma 3 c.p.p., le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p.";

- all'esito dell'istruttoria espletata, dei requisiti in possesso da parte di ciascuno, delle specifiche esperienze maturate e anche delle preferenze espresse, con provvedimento AOO_009/991 del 04.02.2022, a firma congiunta, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza hanno adottato l'atto di ricognizione di cui all'art. 4, I comma, del Regolamento regionale n. 21/2019, con le relative tabelle allegate (A e B), che ne costituiscono parte integrante;

- l'atto ricognitivo ha, altresì, individuato il personale della Sezione Regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare alla esecuzione ed osservanza di speciali leggi e

regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti, deve essere mantenuta;

- l'atto ricognitivo – nella logica del cit. art. 4 – si pone come essenziale ai fini di verificare la effettiva dotazione organica dei due nuclei ed operare eventuali trasferimenti tra i due nuclei al fine di ottimizzare le risorse disponibili (V comma dell'art. 4 cit.);

- ai sensi dell'art. 4, I comma, del medesimo Regolamento, inoltre, il personale individuato mediante l'atto ricognitivo svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57, III comma, c.p.p. le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p.;

- l'atto ricognitivo è stato recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 15 febbraio 2022;

Considerato altresì che:

- l'art. 20 "Armi da fuoco e strumenti da difesa non letali" del Regolamento Regionale n. 21/2019 prevede testualmente:

"1. Gli appartenenti alla Sezione, previa verifica d'idoneità fisica psicologica ed attitudinale a cura dell'amministrazione regionale, possono disporre di armi da fuoco e strumenti da difesa non letali.

2. La Giunta Regionale disciplina, con apposito atto deliberativo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, l'armamento del personale della Sezione e le relative modalità di utilizzo e di custodia e, in relazione alla tipologia dei servizi e alle necessità di difesa personale, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, individua il personale che dispone di armi da fuoco e strumenti da difesa non letali."

- al fine di dotare il personale risultato idoneo all'uso delle armi, si rende necessario approvare apposito regolamento che disciplini il relativo armamento, così come previsto dalla norma regolamentare sopra riportata;

- la piena operatività dei nuclei non può prescindere dalla dotazione allo stesso del necessario armamento, anche in considerazione della circostanza che alcuni servizi vengono svolti in condizioni di oggettivo pericolo ed è, quindi, necessario dotare il personale di adeguati strumenti di autodifesa;

- la Sezione regionale di Vigilanza – a seguito di approfondito studio degli uffici – ha predisposto uno schema di "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza", condiviso con il Direttore del Dipartimento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 852 del 15 giugno 2022, la Giunta Regionale ha adottato lo schema di Regolamento Regionale avente per oggetto "Approvazione schema di regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al Nucleo di Vigilanza Ambientale e al Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione regionale di Vigilanza";

- la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 13 luglio 2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione della Giunta Regionale del 15 giugno 2022, n. 852 avente ad oggetto "Approvazione schema di regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al Nucleo di Vigilanza Ambientale e al Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione regionale di Vigilanza";

- successivamente, è emersa la necessità di procedere a un chiarimento e alla modifica dell'art. 16 "Entrata in vigore" sostituendolo come segue: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP (...)", poiché nella fattispecie deve trovare applicazione il procedimento ordinario per la pubblicazione ed entrata in vigore degli atti regolamentari;

- detto Regolamento viene, pertanto, sottoposto nuovamente alla approvazione della Giunta e succes-

sivamente alla predetta approvazione verrà trasmesso al Prefetto di Bari, quale coordinamento delle Prefetture territoriali, nonché ai Prefetti di ogni Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: diretto indiretto neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS . 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma IV, lettera d) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1.** di approvare in via definitiva il "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione regionale di vigilanza", con la modifica, coerente con la vigente normativa, dell'art. 16, "Entrata in vigore" sostituendolo come segue: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP (...);
- 2.** di allegare il predetto "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza" alla delibera, contrassegnato come "Allegato A", per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3.** disporre la pubblicazione del "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza" sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP;
- 4.** Di demandare alla Sezione Regionale di Vigilanza i successivi adempimenti previsti, di ordine legale e regolamentare, comprese le comunicazioni ai Prefetti della Regione ed al Ministero dell'Interno.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Amministrazione e Coordinamento

Ing. Federica Carrozzo

Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza

Dott.ssa Rocca Anna Ettore

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta le osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Garofoli

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1.** di approvare in via definitiva il "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione regionale di vigilanza", con la modifica, coerente con la vigente normativa, dell'art. 16, "Entrata in vigore" sostituendolo come segue: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP (...);
- 2.** di allegare il predetto "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza" alla delibera, contrassegnato come "Allegato A", per costituirne parte integrante e sostanziale,
- 3.** disporre la pubblicazione del "Regolamento per la disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza" sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP;

4. Di demandare alla Sezione Regionale di Vigilanza i successivi adempimenti previsti, di ordine legale e regolamentare, comprese le comunicazioni ai Prefetti della Regione ed al Ministero dell'Interno.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE E AL NUCLEO DI VIGILANZA CONTROLLO TUTELA E RAPPRESENTANZA, FACENTI CAPO ALLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Art. 3 - Tipo di armamento

Art. 4 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

Art. 5 - Servizi svolti con armi

Art. 6 - Assegnazione dell'arma

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 8 - Modalità di porto dell'arma

Art. 9 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

Art. 11 - Custodia delle armi

Art. 12 - Registro

Art. 13 - Sostituzione delle munizioni

Art. 14 - Formazione e addestramento al tiro

Art.15 - Disposizioni finali

Art.16 - Entrata in vigore

1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale ed al Nucleo di Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione Regionale di Vigilanza, e individua i servizi da prestare con armi, definendone termini e modalità.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti ai due Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Articolo 2 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione è pari al numero degli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in organico (art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65), maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. La dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a numero 50 (cinquanta) cartucce. Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per le armi, la dotazione complessiva di munizioni è maggiorata di un numero pari al 5%, quale dotazione di riserva.
3. Nel caso in cui il personale debba essere dotato delle pistole ad impulsi elettrici di cui all'art. 3, comma 2, il numero di queste sarà pari a n. 2 (due) pistole per ogni sede territoriale.
4. Il numero complessivo delle armi in dotazione, determinato secondo le modalità sopra indicate, è fissato con provvedimento del Dirigente della Sezione.
5. Il provvedimento del Dirigente della Sezione che fissa o modifica il numero complessivo delle armi e delle munizioni è comunicato al Prefetto della Provincia di Bari.

Articolo 3 - Tipo di armamento

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico scelta tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Gli appartenenti ai nuclei possono essere dotati, se necessario, di pistole ad impulsi elettrici da impiegare nei servizi di controllo del territorio. In ogni caso sono forniti, quale strumento di autotutela, di manette in acciaio inox a due bracciali, uniti da snodo con perno a catenella, con chele regolabili.

Articolo 4 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al

porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

2. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato dalla Sezione che si avvale del Medico competente ovvero di altre strutture pubbliche a ciò deputate.

3. Successivamente all'accertamento di cui al precedente comma, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento del corso di addestramento di tiro e maneggio da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

4. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

5. Gli accertamenti in ordine al possesso ovvero alla permanenza dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal comma 2, su richiesta del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

6. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza può procedere al ritiro cautelativo dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti ovvero siano in atto situazioni tali da far ritenere necessario o opportuno il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Il provvedimento di ritiro è comunicato tempestivamente al Presidente della Regione e al Prefetto della Provincia di Bari.

Articolo 5 - Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i compiti d'istituto previsti dalla legge e dal Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21.

2. Gli operatori hanno il dovere di preservare e garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità di cittadini. L'uso delle armi deve essere sempre compatibile con la specifica situazione da fronteggiare e coerente con il dovere di non provocare la morte o il ferimento di estranei, come anche di non provocare, seppur in ragione di legittimità, un conflitto a fuoco nel quale possano rimanere coinvolti cittadini estranei.

3. In ogni caso l'utilizzo delle armi deve essere limitato ai casi di stretta necessità e allorché ogni altro mezzo alternativo non sia idoneo a fronteggiare la situazione o a garantire l'autodifesa e l'incolumità personale dell'agente.

Articolo 6 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti ai due Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici accertati ai sensi dell'art. 4.

2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale ed è comunicata al Prefetto.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione sulla tessera personale di

riconoscimento, che il personale è tenuto a portare sempre con sé.

4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nell'ambito del territorio regionale.

5. Non è consentita la cessione, anche temporanea, dell'arma assegnata, a terzi ancorché appartenenti allo stesso Nucleo e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

6. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Articolo 7 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6.

2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.

3. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma è riconsegnata immediatamente a cura dell'assegnatario.

4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita al consegnatario o subconsegnatario quando, per qualsiasi ragione:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- b) quando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza.

5. In caso di collocamento in quiescenza l'assegnatario è tenuto a riconsegnare l'arma almeno 30 giorni prima della data di cessazione dal servizio.

Articolo 8 - Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Nucleo che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art. 3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati, con espressa disposizione del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.

3. Durante il servizio è vietato portare armi diverse da quella assegnata in dotazione. È in ogni caso vietato variare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle relative munizioni.

Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dal territorio regionale per soccorso o in supporto in caso di calamità e di disastri o altri eventi eccezionali, sono effettuati senza armi.

Articolo 10 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 ed ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Articolo 11 - Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, in dotazione sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte all'interno degli uffici della Sezione Regionale di Vigilanza dotati di attrezzature antincendio secondo le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.

2. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza determina con proprio atto il numero degli esemplari delle chiavi degli armadi metallici e i consegnatari delle stesse.

3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, con facoltà di delega ad un sub consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario al quale è tenuto a fare rapporto scritto per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

4. L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

5. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, può istituire una o più armerie al servizio dei Nuclei, regolamentando le modalità di utilizzo e di organizzazione, in conformità alla vigente normativa.

Articolo 12 - Registro

1. L'assegnazione dell'arma e delle munizioni sono riportate in apposito registro istituito presso la Sezione Regionale di Vigilanza indicante le generalità dell'assegnatario, la data di consegna, il tipo di arma con relativa matricola, il numero di munizioni consegnate. Il registro può essere supportato anche da metodologie informatiche, ivi compresa la firma digitale.

2. Sul predetto registro, avente pagine numerate e appositamente vidimate, è riportata la data di riconsegna dell'arma e del munizionamento, con la sintetica motivazione (ritiro per sospensione dal servizio

dell'assegnatario, per quiescenza, per provvedimento del Dirigente, o altro). Sul registro non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

3. Il registro è tenuto dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza e da suo delegato ed è custodito negli uffici della Sezione.

4. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, in qualità di consegnatario dell'armeria, cura con la massima diligenza: a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria; b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria; c) la custodia e la conservazione delle chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni; d) la effettuazione dei controlli; e) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni di armeria.

Articolo 13 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti dei Nuclei devono essere sostituite obbligatoriamente almeno ogni cinque anni nonché ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

2. Le munizioni sostituite sono utilizzate di regola per i tiri di addestramento.

3. Le munizioni in dotazione ai Nuclei sono custodite negli armadi metallici e sono sostituite ogni dieci anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio Artificieri dell'Esercito.

4. In presenza di qualsiasi eccedenza di armi e/o munizioni occasionalmente derivante dalla vacanza di posti in organico ovvero da riduzione delle assegnazioni in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 14 - Formazione e addestramento al tiro

1. Gli appartenenti ai Nuclei, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai quali è assegnata in dotazione l'arma, prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro.

2. Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno almeno un corso regolamentare di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. La Sezione Regionale di Vigilanza può stipulare, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del decreto

del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.

2. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti ai Nuclei, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.

4. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni con lo stesso incompatibili.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP e viene comunicato al Prefetto di Bari, quale coordinamento delle Prefetture territoriali, nonché ai Prefetti di ogni Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

Firmato digitalmente da:
ROCCA ANNA ETTORRE
Regione Puglia
Firmato il: 04-10-2022 14:41:05
Seriale certificato: 1315151
Valido dal 03-11-2021 al 03-11-2024